



## Comune di Lecco

SETTORE PIANIFICAZIONE – SVILUPPO TERRITORIALE – TRASPORTI - AMBIENTE  
Servizio Demanio idrico e lacuale, Ambiente

n. 19 del 26.2.2015

### LOTTA ALLA “PROCESSIONARIA DEL PINO”

#### IL SINDACO

##### Premesso che:

- ogni anno con il sopraggiungere della stagione primaverile è segnalata nel territorio del Comune di Lecco la presenza del parassita infestante “Processionaria del pino” (*Traumatocampa pityocampa*), con attacchi assai consistenti;
- le forme larvali di questi insetti costituiscono una minaccia per la sopravvivenza di alcune specie arboree e possono causare nell'uomo reazioni epidermiche e allergiche in quanto i peli, sia quelli presenti sul corpo delle larve che quelli costituenti i nidi, sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;
- la lotta alla “Processionaria del pino” è divenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.M. 30.10.2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la “Processionaria del pino” “*Traumatocampa pityocampa*” e ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.M., tali interventi di lotta obbligatoria sono effettuati a cura e spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

**Considerato che** il Comune di Lecco provvede, anche con l'ausilio del Consorzio Forestale Lecchese, ad effettuare gli interventi di lotta alla “Processionaria del pino” nelle aree di proprietà comunale;

**Richiamata** la nota della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Governo della Prevenzione e tutela Sanitaria, protocollo H1.2011.0012958 del 28 aprile 2011 e succ. integrazioni (H1.2012.0003650 del 2.2.2012; H1.2013.0001458 del 11.1.2013; H1.2014.0009284 del 4.3.2014), contenente indicazioni per la sorveglianza, il monitoraggio e le modalità di contrasto alla “Processionaria del pino”;

**Richiamata inoltre** la scheda informativa predisposta dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Governo della Prevenzione e tutela Sanitaria, allegata alla presente Ordinanza e disponibile al seguente indirizzo internet:

[http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/593/439/PROCESSIONARIA\\_comunicazione.pdf](http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/593/439/PROCESSIONARIA_comunicazione.pdf)

**Ritenuto** necessario intervenire a livello preventivo e difensivo per la tutela della salute pubblica ed emettere a tal fine opportuno provvedimento;

**Visto** il D.M. 30.10.2007;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

#### ORDINA

**A TUTTI I PROPRIETARI/CONDUTTORI DI AREE VERDI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  
CHE ABBIANO IN GESTIONE AREE VERDI**

1. **di effettuare ogni anno, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e nei primi periodi della stagione primaverile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni** sugli alberi a dimora nelle proprie aree verdi al fine di accertare la presenza di “nidi” della “Processionaria del pino” (*Traumatocampa pityocampa*); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino

nero (*Pinus nigra*), Pino strobo(*Pinus strobus*), Cedro dell'Himalaia (*Cedrus deodora*), Cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*), Larice (*Larix decidua*);

2. **di intervenire immediatamente** operando la **rimozione** e la **distruzione** dei “nidi” della “Processionaria del pino”, nel caso in cui a seguito di delle verifiche se ne riscontrasse la presenza, secondo le modalità e la tempistica indicate nell'allegata scheda informativa;
3. **di attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica**, rivolgendosi a ditte specializzate, secondo le modalità e la tempistica indicate nell'allegata scheda informativa, **laddove** a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei “nidi” e **allorquando** nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) della “Processionaria del pino”.

#### **AVVISA**

- le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari/conduttori interessati;
- è assolutamente vietato depositare rami con nidi di processionaria su aree e vie pubbliche;
- è assolutamente vietato conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana nonchè di trasportarli presso la piattaforma ecologica.

#### **DISPONE**

La decorrenza della presente Ordinanza dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line, **fino a specifica revoca**.

Fatte salve le sanzioni previste dal D.M. 30.10.2007 avente per oggetto: “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den.et Schiff)” e dell'art. 54 D.lgs. 214 del 19.08.2005, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo euro di 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000; è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.

#### **DISPONE INOLTRE**

La più ampia comunicazione al pubblico della presente Ordinanza (Albo pretorio on line, Home page sito internet, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, ecc.).

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Corpo di Polizia Locale – SEDE
- SETTORE LAVORI PUBBLICI- Servizio Manutenzione – SEDE
- ANACI Lecco (Amministratori di condominio), via F.lli Cernuschi 23, 23807 Merate (LC)
- Corpo Forestale dello Stato, Via Costa 9, 23900 LECCO
- Polizia provinciale, Corso Matteotti 3, 23900 LECCO
- ASL Lecco – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Via G. Tubi 43, 23900 LECCO
- Regione Lombardia- DIREZIONE GENERALE SALUTE - GOVERNO DELLA PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA – Piazza Città di Lombardia n.1 - 20124 MILANO
- Consorzio Forestale Lecchese - Via Fornace Merlo, 2 - 23816 BARZIO (LC)

#### **RENDE NOTO CHE**

Le forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale sono tenute per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1971 n. 1199.

F.to IL SINDACO  
Dott. Virginio Brivio